



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d’argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

*Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081*

*\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it*

*Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.*

\*\*\*\*\*

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA NEI PERCORSI – PER GLI ALUNNI  
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO –  
PER DUE ANNUALITA’ - COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO  
CIG: B405B5C730**

**ART. 1**

**OGGETTO DELL’APPALTO ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO E FINALITÀ**

Il presente Capitolato ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ed assistenza sui mezzi di trasporto, con l’articolazione del tempo pieno di tre sezioni presso Piedimonte Alta, osservando l’orario di entrata e di uscita secondo le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico.

I servizi oggetto del presente Capitolato fanno riferimento al sistema di classificazione *CPV 60130000- 8: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.*

I servizi di trasporto di cui al presente C. S.A. sono destinati:

- a) agli utenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado ubicate nel territorio del Comune di Piedimonte S.Germano;
- b) agli utenti con disabilità frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie, di I grado del Comune di Piedimonte S.Germano.

Le modalità di erogazione dei servizi richiesti dal presente Capitolato sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile.

In particolare, il Servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’attuazione del Diritto allo Studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

I servizi disciplinati dal presente Capitolato hanno la finalità principale di rendere agli alunni/studenti utenti e alle relative famiglie un ottimale servizio pubblico locale: anche a mezzo del servizio di trasporto scolastico, infatti, le Amministrazioni si propongono di svolgere i propri compiti di miglioramento e perfezionamento della società nonché di agevolare il perseguimento degli obiettivi educativi propri della comunità scolastica.

I servizi in appalto, pertanto, si configurano ad ogni effetto di legge come servizi pubblici finalizzati ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell’Ente pubblico e volti a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito del Diritto allo Studio o dei servizi rivolti alle categorie socialmente deboli: nello svolgimento



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d’argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

degli stessi l’affidatario è tenuto al rispetto del DPCM 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

Il servizio è da considerare servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della legge 12.06.1990 n. 146 e ss.mm.ii. “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In caso di sciopero aziendale, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili, come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali, e l’appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente (con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data prevista) sia il Comune che le Direzioni didattiche interessate.

Trattandosi di Servizio di pubblico interesse, lo stesso non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

**ART. 2**

**IMPORTO DELL’APPALTO**

1. L’importo dell’appalto a base di gara ammonta ad € 245.642,32, oltre IVA al 10%, di cui, non soggetti a ribasso, € 4.357,68 per oneri di sicurezza.
2. Il relativo contratto sarà soggetto alle vigenti disposizione in materia di caro materiale di recente intervenute per l’effetto dell’aumento dei carburanti, in quanto applicabile al presente appalto, secondo quanto disposto dal D.L. 50/22 convertito con legge n. 91/22;

**ART. 3**

**MODALITA’ DI GARA**

1. Per l’affidamento del servizio del presente Capitolato, si ricorrerà a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 50 del D. Lgs n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.108 del d.lgs. 23/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

**ART. 4**

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – DURATA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO**

Il Servizio di trasporto scolastico del Comune di Piedimonte S. Germano in linee su gomma e viene svolto con mezzi tecnici, personale ed automezzi dell’Impresa aggiudicataria;

Il Servizio è relativo al tragitto dei nuclei abitati, con fermate lungo il percorso, alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio, con assistenza agli alunni durante il trasporto,

Le imprese partecipanti dovranno aver preso visione dei percorsi da effettuare, come descritti nell’allegato “A”, cui si rimanda;

1. Il servizio consta attualmente di n. 150 utenti trasportati presso n. 06 sedi scolastiche. Il numero minimo di mezzi necessari allo svolgimento del servizio è pari a n. 03 (tre) automezzi di cui n. 1 (uno) per disabili, oltre n. 1 (uno) di scorta.
2. I plessi scolastici interessati dal servizio sono situati in:
  - Viale Decorato e via Crispi - Scuola Infanzia ;



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

- Piazza Municipio e Piedimonte Alta (**con tempo prolungato**)– Scuola Primaria;
  - Viale Decorato Scuola Primaria;
  - La Scuola Media ha un'unica sede in via Crispi.
3. L'appalto avrà durata dell'affidamento stabilita in anni **2 (due)** a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 l'eventuale proroga è limitata al tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
- L'inizio del servizio è fissato per il giorno in cui la ditta rimasta aggiudicataria avrà effettivamente dato inizio alle attività previste. È nella facoltà del Comune richiedere un rinnovo del contratto a mezzo di atto deliberativo motivato che dovrà indicare tempi e condizioni della protrazione del rapporto.
- Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico ufficiale, nonché nei giorni di svolgimento degli esami di licenza delle scuole interessate. E' prevista interruzione nei periodi delle festività di Pasqua, di Natale, negli altri periodi di festività durante i quali le scuole oggetto dell'appalto restano chiuse compresi i giorni di chiusura per eventuali cause di forza maggiore.
4. L'orario di svolgimento del servizio doirà garantire agli alunni l'arrivo in orario per le lezioni, in base a quanto fissato dalle autorità scolastiche, anche in ordine all'articolazione del tempo prolungato presso il plesso scolastico di Piedimonte Alta.
5. Il trasporto degli alunni delle scuole materne dimoranti nelle frazioni rurali dovrà essere effettuato con partenza posticipata rispetto a quella degli alunni delle scuole primaria e media.
- Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, dimoranti nelle frazioni rurali, non costituisce obbligo per l'appaltatore di effettuare lo stesso con ulteriori mezzi o personale, potendosi il medesimo effettuare in successione al servizio precedentemente effettuato (stesso mezzo, purché munito di idoneo posto per accompagnatore) per trasporto di alunni della scuola primaria e media.
5. In casi particolari, per gite didattiche o altre necessità che, per comprovati motivi, dovessero verificarsi nel corso dell'anno, all'appaltatore del servizio potrà essere richiesto lo slittamento, sia in anticipo sia in posticipo, dell'effettuazione della corsa, senza che lo stesso possa rifiutarsi o chiedere ulteriori compensi a riguardo.
6. L'appaltatore dovrà fornire al responsabile del servizio per l'approvazione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la mappa dei percorsi - con relativi orari di massima e generalità complete degli autisti assegnati a ciascuna singola corsa delle fermate di raccolta e di arrivo agli istituti scolastici, dando atto che gli stessi potranno comunque subire variazioni, in relazione alle esigenze dell'utenza, su richiesta dell'Amministrazione senza diritto ad aumenti dell'importo d'appalto.
7. Nello stabilire i percorsi, gli orari e le fermate, l'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti regole:
- tener conto del domicilio degli alunni e della programmazione delle attività scolastiche;
  - gli utenti, seguendo la strada più breve, non dovranno percorrere a piedi, indicativamente, più di 100 metri (purché entro detti limiti sia consentita manovra di marcia dell'automezzo senza pregiudizio per la sicurezza dei passeggeri e/o del mezzo)
  - tranne che per motivi di forza maggiore (es.: nevicate, interruzione strade, *et similia*) nei quali casi l'orario può subire variazioni al momento:
    - a) gli studenti dovranno essere prelevati non oltre 30 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni (40 minuti per le frazioni rurali più distanti dai plessi scolastici), e non possono comunque essere lasciati al plesso scolastico prima delle ore 7:30, ricevuti dagli operatori addetti alla sorveglianza pre-scuola;
    - b) dovranno essere riportati, alle rispettive fermate non oltre 30 minuti dopo l'orario di chiusura delle scuole (40 minuti per le frazioni rurali più distanti dai plessi scolastici) (detta prescrizione si intenderà violata qualora il rilievo scritto dei genitori circa la riconsegna dell'alunno alla fermata oltre il detto



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it**

\*\*\*\*\*

limite orario sarà suffragato anche dal rilievo scritto del Dirigente scolastico o della Polizia municipale attestante il tardivo arrivo dello scuolabus al plesso scolastico dell'alunno per il viaggio di ritorno);

8. Per gli scolari portatori di handicap il servizio dovrà essere effettuato a domicilio purché raggiungibile con l'automezzo senza pregiudizio per la sicurezza dei passeggeri e/o dello scuolabus medesimo.
9. La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre, senza pretesa di oneri aggiuntivi, ad effettuare le visite guidate per attività scolastiche (culturali, sportive, sociali) entro un raggio di 70 Km di distanza dal territorio comunale, sempre su richiesta dell'Amministrazione comunale, oltre a visite guidate per attività scolastiche nell'ambito del territorio provinciale, per un totale di 1500 Km.

L'organizzazione dei percorsi è perfezionabile; il numero degli alunni, meramente indicativo, si basa sui dati dello scorso anno scolastico. In ogni caso, e qualunque sarà la reale entità di utenza nell'anno scolastico di riferimento, l'organizzazione del servizio dovrà assicurare la copertura del fabbisogno, fermo restando il divieto di trasporto di alunni in piedi, nonché il rispetto degli orari scolastici.

## **ART. 5**

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio con autisti e mezzi propri ed impiegando un numero di scuolabus non inferiore a tre (con numero tre accompagnatrici), con capienza di 45 posti, di cui uno per disabili, oltre ad un ulteriore scuolabus di scorta da impiegare in caso di guasto di un automezzo.
2. E' fatto altresì obbligo alla ditta garantire l'osservanza scrupolosa della manutenzione e degli obblighi di revisione degli automezzi al fine di assicurarne la perfetta efficienza, con particolare attenzione ai presidi di sicurezza (es.: presenza a bordo di idoneo estintore in corso di validità, di cassetta di pronto soccorso adeguata al numero di passeggeri, di coperte antinfiamme).
3. In caso di impedimento (per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida, o fermo di veicolo per qualsiasi motivo compreso il guasto meccanico, o analoghi motivi), l'appaltatore dovrà comunque garantire a sue spese il servizio, nel pieno rispetto degli orari, con persona idonea in possesso dei requisiti prescritti, e/o con altro mezzo parimenti idoneo al servizio in parola, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. La ditta non dovrà impiegare automezzi diversi da quelli di cui si è autorizzata l'immissione in servizio nel territorio comunale di Piedimonte S. Germano. Solo in casi di emergenza sarà tollerato, per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione, l'impiego di automezzo diverso di cui si dovranno comunicare gli estremi all'Ufficio comunale dei Servizi scolastici entro la mattinata di servizio.
5. La ditta dovrà munirsi, e produrre al Comune, il documento relativo alla valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
6. L'appaltatore si obbliga a non cambiare l'autista originariamente assegnato a ciascuna corsa e a comunicare al Comune entro la stessa mattinata, nonché agli utenti, l'eventuale sostituzione temporanea dovuta a casi estremi, ovvero la sostituzione definitiva.
7. La ditta dovrà identificare, anche numericamente, in maniera visibile al pubblico, ciascun automezzo impiegato per il Servizio, in relazione al tragitto di percorrenza.
8. In caso di scioperi del personale della ditta appaltatrice, il Servizio dovrà essere garantito ai sensi della L. 146/1990.
9. La ditta concessionaria dovrà garantire il servizio con automezzi idonei, conformi alle normative vigenti in materia di trasporti scolastici e dovranno per lo svolgimento del servizio affidato essere utilizzati automezzi con standard inferiore ad Euro 6 se non per i mezzi di scorta (anche standard Euro 5. In ogni caso l'impegno di automezzi di nuova immatricolazione è richiesta l'omologazione secondo lo standard Euro 6.2 o Euro 6.3 secondo le norme europee RDE e gli standard WLTP. E' consentito l'impiego, nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento, di automezzi dotati di motore ibrido ad energia elettrica oppure di motore completamente elettrico, con un numero di posti a sedere pari almeno al numero degli scolari ed accompagnatori trasportati; non sono ammessi veicoli che consentano trasporto di passeggeri in piedi.



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

10. La ditta appaltatrice, e solo la ditta appaltatrice, sarà responsabile per tutti gli atti e fatti di natura civile (compresa la responsabilità per debiti contratti verso terzi in ragione del servizio) e/o penale che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio. Sin d'ora la ditta medesima si impegna, tra l'altro, a garantire che i mezzi impiegati per il servizio in parola, siano nelle condizioni idonee per la massima sicurezza dei trasportati. All'uopo, il responsabile dei servizi scolastici può disporre, per il tramite della Polizia Municipale, controlli periodici.
11. L'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20.12.1991 n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria). Il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e il rapporto di lavoro deve essere regolato sulla base del contratto collettivo di categoria e con conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa i cui relativi oneri saranno tutti a carico della ditta. Il conducente dei mezzi impiegati dovrà inoltre essere in possesso della patente di guida categoria D con CAP (KD), ora Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
12. La Ditta è responsabile verso l'Amministrazione comunale anche della disciplina dei suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio, i quali, esemplificativamente:
  - non dovranno abbandonare il veicolo, lasciando incustoditi gli alunni;
  - dovranno accertarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate avendo cura, con ogni cautela, della loro incolumità;
  - dovranno osservare le regole comuni della prudenza e della diligenza affinché sia in generale garantita agli alunni la sicurezza e l'incolumità nella fruizione dell'intero servizio;
  - dovranno assicurarsi che sull'automezzo sia presente l'accompagnatore ove obbligatorio ai sensi del successivo art. 9;
  - non dovranno utilizzare l'autoveicolo per scopo diverso dal presente capitolato e dunque non trasportare terze persone o animali, né deviare dal percorso stabilito, per esigenze personali;
  - tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
  - non caricare a bordo alunni oltre la regolare capienza dei posti a sedere;
  - non fumare sul mezzo e non utilizzare telefono cellulare;
  - dovranno usare massima correttezza nei confronti dei bambini;
  - dovranno rispettare massimamente le disposizioni del Codice della Strada;

**ART. 6**

**OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE**

1. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:
  - a. copia dei libretti di circolazione dei mezzi;
  - b. copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato;
  - c. copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti;
  - d. dichiarazione che i conducenti sono legati all'appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta possa pretendere nulla dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto. Il Comune in questo caso procederà ad affidare il servizio alla ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

**ART. 7**



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

**CONTROLLO TICKETS**

1. L'autista è tenuto a controllare che l'utente sia munito di regolare ticket / abbonamento passeggeri. Soddisfa detto obbligo la verifica, una tantum in ciascun singolo mese, del possesso dell'abbonamento mensile in corso di validità;
2. Ciascun autista ha l'obbligo di riferire – entro i primi dieci giorni di ciascun mese - gli esiti del controllo all'Ufficio comunale dei Servizi scolastici, comprese le generalità dei passeggeri non in regola con l'abbonamento.
3. Entro il primo mese di servizio (o, su richiesta dell'Ufficio scolastico comunale, anche successivamente), ciascun autista avrà inoltre cura di ritirare l'abbonamento di ogni utente della propria corsa, consegnandoli all'Ufficio, al fine di agevolare la verifica dell'entità dell'utenza.
4. Il Comune si riserva comunque di effettuare controlli sulle corse al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.

**ART. 8**

**RESPONSABILITA'**

1. La ditta appaltatrice risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggiudicataria risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il comune da ogni addebito civile e penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e di consegna o accessorie in genere, del trasporto, durante le soste o fermate. Pertanto, la ditta, oltre alla polizza assicurativa per gli automezzi dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa R.C., per un massimale di almeno € 3.000.000,00, per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**ART. 9**

**PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

1. Ai sensi del D.M. 31.01.1997, Ministero dei Trasporti, sui mezzi che trasportano bambini della scuola dell'infanzia, dovrà essere presente un accompagnatore i cui compiti sono:
  - controllo e sorveglianza degli alunni, all'interno dell'automezzo, durante le corse, assistenza agli alunni nella salita e nella discesa dal mezzo e, in ogni caso, sino all'ingresso delle varie scuole.
2. In caso di alunni-utenti portatori di handicap, l'accompagnatore è previsto anche per il servizio di trasporto di studenti della scuola primaria e della scuola media, per accompagnamento ed assistenza fisica agli alunni portatori di handicap sino all'ingresso delle scuole e delle abitazioni.
3. Gli accompagnatori sono a carico della ditta appaltatrice e dovranno poter sedere su sedili adatti a persona adulta.
4. Il personale in servizio dovrà:
  - Mantenere un comportamento corretto ed adeguato;
  - Condurre il veicolo con assoluta prudenza;
  - Consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri;



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

- Non fumare e bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio, né sul veicolo durante le soste.
4. Fermo il numero minimo di personale (un autista più un accompagnatore per ogni scuolabus), deve essere garantito lo svolgimento del Servizio anche nei casi di assenze del personale impiegato, con tempestive sostituzioni. Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri ( assicurazioni, oneri fiscali, ecc.) nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro, sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.
5. Il Comune di Piedimonte S. Germano **resta completamente estraneo al rapporto di lavoro tra l' Impresa aggiudicataria ed il personale utilizzato.**

In caso di ritardi reiterati nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui all' art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, interverrà la A. C.

Oltre agli altri oneri indicati dalla legge e dal presente Capitolato, l'I. A. dovrà:

- a) sottoporre il personale alle visite mediche previste dal decreto del Ministero dei Trasporti del 23.02.1999 n. 88;
- b) effettuare corsi di formazione ed informazione obbligatori per la sicurezza e la salute dei lavoratori in attuazione del D.lgs. n. 81/2008;
- c) applicare tutti gli adempimenti necessari per ottemperare all'obbligo di osservanza e applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti norme.

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia. In particolare l'affidatario:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente, anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità. E ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato da leggi speciali;

c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolar deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1 - lett. a), del D.Lgs. medesimo e dovrà:



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

*Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081*

*\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it*

*Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.*

\*\*\*\*\*

d.1) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi

d.2) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- procedere alla nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1 - lett. f), del D.Lgs. n. 81/2008;
- procedere alla nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all'art. 2, comma 1 - lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008
- procedere alla redazione di proprio documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 2, comma 1 - lett. q), del D.Lgs. n. 81/2008
- dotare il personale addetto di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

**ART. 10**

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il Comune provvederà al pagamento del prezzo aggiudicato, in nove rate mensili posticipate, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il corrispettivo annuo sarà erogato dal Comune in n. 09 rate mensili posticipate (rapportate ai mesi da settembre a giugno), in occasione del pagamento dell'ultima rata annua e/o della prima rata relativa all'anno scolastico successivo e/o della rata di saldo, si procederà al calcolo degli importi effettivi ed alla determinazione degli eventuali conguagli. In occasione dei pagamenti relativi alla prima annualità si procederà al recupero dell'eventuale anticipazione erogata.

Il pagamento è subordinato al preventivo favorevole espletamento delle attività di controllo amministrativo-contabile di cui all'art. 26 del D.M. n. 49/2018, la verifica del requisito di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 30 - comma 5 - del Codice, la verifica della regolarità fiscale nonché del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'A.C. si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'I. A., di idonea fattura, che potrà essere rilasciata a seguito dell'accertamento da parte del R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata.

2. Le contestazioni per le eventuali inadempienze contrattuali, relative al servizio, dovranno essere comunicate per iscritto alla I. A. entro cinque giorni dalla conoscenza delle stesse e, possibilmente, prima della presentazione della fattura.





**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d’argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

**ART. 11**

**PENALITA'**

1. Nel caso l'appaltatore non ottemperi a quanto previsto negli articoli 4, 5, 7, del presente capitolato, il Comune potrà provvedere all' applicazione delle penali come di seguito individuate:
  - a) € 300,00 per ogni giorno di sospensione di una o più corse ovvero per violazione degli obblighi di disciplina degli autisti per come prescritto all'art. 5, comma 12;
  - b) € 250,00 per mancate comunicazioni ai sensi dell'art. 7, ovvero per ciascun giorno di ritardo sull'orario scolastico o di riaccompagnamento a casa;
  - c) € 150,00 per ogni altra inottemperanza a prescrizione del Capitolato.
2. Tra le disfunzioni che determinano l'applicazione della penalità di cui al punto a), si computano anche i disservizi causati da guasto meccanico dell'automezzo quando non prontamente sostituito con lo scuolabus di scorta e generante ritardi rispetto agli orari scolastici o di ritorno a casa, ovvero pericolo per l'incolumità dei trasportati.
3. Quando per assicurare il servizio si dovesse rendere necessario, il Comune potrà provvedere alla surroga della Ditta con addebito dei relativi oneri, oltre all'applicazione della penale.
4. Il responsabile del Servizio potrà ritenere validi, ai fini dell'applicazione delle penalità, anche alternativamente:
  - a) gli accertamenti dell'Ufficio di Polizia municipale;
  - b) le attestazioni scritte del Dirigente scolastico in ordini a disservizi da questi rilevabili (ad esempio l'arrivo degli scuolabus oltre l'orario di ingresso degli alunni, ovvero l'arrivo degli scuolabus ai vari plessi oltre l'orario di uscita degli alunni quanto al viaggio di ritorno).
5. L'importo dovuto dall'appaltatore per penalità e sostituzioni, sarà detratto e conguagliato con il compenso dovuto nel mese di riferimento; qualora il compenso dovuto non fosse sufficiente si utilizzerà la cauzione definitiva, con obbligo dell'appaltatore, ove la stessa fosse utilizzata, in tutto o in parte, di ricostituirla nell'originario importo.
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile del servizio scolastico comunale. La ditta potrà presentare memorie e/o controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Le controdeduzioni pervenute dopo il quinto giorno non saranno prese in considerazione. Le contestazioni da parte del Responsabile del Servizio si effettueranno esclusivamente a mezzo di trasmissione all'indirizzo PEC indicato in sede di gara dall'impresa. Esaminate le memorie e/o le controdeduzioni, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Responsabile del Servizio si determinerà in ordine all'applicazione della penalità come sopra determinata.

**ART. 12**

**ADEMPIMENTI INERENTI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'appaltatore della gara sarà invitato a presentare, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, la cauzione definitiva.
2. Qualora l'appaltatore non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto alla data fissata o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva entro 10 giorni dalla stessa, sarà considerato decaduto.
3. La ditta appaltatrice non potrà per alcun motivo recedere dal contratto prima della sua scadenza.



**CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO**  
**(Prov. di Frosinone)**

**“Medaglia d'argento al merito civile”**

\*\*\*\*\*

**Sede: Piazza Municipio, 1\* CAP 03030 \* C.F.81000290601\*Tel 0776/4029-211 \* FAX 0776/ 404081**

**\*P.IVA 00340200609E-mail:segreteria@comune.piedimontesangermano.fr.it**

**Sito:www.comune.piedimontesangermano.fr.it.**

\*\*\*\*\*

4. L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà espressamente riconoscere di essere pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenze sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo.
5. Dovrà inoltre riconoscere di aver preso esatta visione dei luoghi interessati dal servizio e dell'orario e delle modalità di svolgimento delle attività didattiche.

**ART. 13**

**GARANZIA DEFINITIVA**

1. La garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, deve essere prestata mediante cauzione o fidejussione; la stessa resterà vincolata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e comunque per tutta la durata del servizio; si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 del D. L.gs. 36/2023. La garanzia definitiva sarà svincolata e restituita alla ditta assuntrice del servizio, contestualmente alla liquidazione del compenso relativo all'ultimo mese di svolgimento del servizio.

**ART. 14**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono costituire in particolar modo motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
  - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - accertata irregolarità contributiva nel caso in cui la stessa non venga sanata entro il termine intimato dal Comune;
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, dopo tre contestazioni d'addebito effettuate, ai sensi del precedente art. 11, comma 6, a causa delle inottemperanze dal medesimo art. 11 richiamate.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, determina l'incameramento, da parte del Comune, della cauzione definitiva.
4. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al vigente D. Lgs n. 36/2023.

**ART. 15**

**COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA E FORO COMPETENTE**

1. Le comunicazioni all'appaltatore da parte della stazione appaltante saranno effettuate esclusivamente mediante PEC, ovvero fax (all'indirizzo PEC o al numero che la ditta indicherà in sede di gara quale destinatario delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione appaltante).
2. Il Foro di Cassino è competente a decidere qualunque controversia che dovesse insorgere a causa del servizio disciplinato dal presente Capitolato.